

Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

Titolo della misura: Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali

Riferimento normativo: articolo 20 lettera a) punto (iv) e articolo 24 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 15 e punto 5.3.1.1.4 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 114

1) Quadro logico della misura

Dall'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza del settore primario valdostano, in termini di "Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale" (capitolo 3.1.2), sono emersi i seguenti fabbisogni, che l'Amministrazione regionale intende affrontare con la presente misura:

- migliorare le condizioni operative delle aziende (3.1.2.1 L'evoluzione strutturale e produttiva del comparto)
- migliorare la capacità gestionale delle strutture (3.1.2.2 L'industria e il commercio agroalimentare)
- aumentare il livello di professionalità degli operatori dei settori agricolo, alimentare e forestale (3.1.2.4 Capitale umano, innovazione, trasferimento delle conoscenze)
- favorire il trasferimento delle conoscenze e l'introduzione di innovazione nel sistema produttivo regionale (3.1.2.4 Capitale umano, innovazione, trasferimento delle conoscenze);

In particolare, avendo constatato che è necessario accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, si ritiene necessario attivare la Misura 114 per aiutare gli operatori, attraverso un adeguato supporto tecnico ed economico, nella valutazione del rendimento aziendale e nella conseguente introduzione di miglioramenti nei processi di organizzazione del lavoro, produzione e commercializzazione.

La misura 114, oltre a supportare la competitività aziendale, contribuisce a migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile, di alto livello qualitativo e sempre più connotata dal carattere della multifunzionalità.

2) Obiettivi della misura

La misura, coerentemente con gli obiettivi dell'asse, contribuisce a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano attraverso il supporto alla capacità imprenditoriale e professionale degli imprenditori, degli operatori agricoli e forestali, dei giovani al primo insediamento.

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- accrescere le conoscenze degli imprenditori sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche e ambientali e sicurezza del lavoro;
- migliorare le competenze organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli e forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- favorire processi di innovazione aziende;
- migliorare la competitività delle aziende.

3) Campo di applicazione ed azioni

La misura è attuata nel periodo 2010-2013 su tutto il territorio regionale.

La misura finanzia la consulenza aziendale a imprenditori agricoli e forestali attraverso l'erogazione diretta di un contributo al singolo beneficiario.

4) Beneficiari

Beneficiari dei servizi di consulenza sono imprenditori, singoli e associati, di aziende agricole e forestali iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, per le attività agricole e/o forestali. Nel caso di forme associate di imprenditori viene considerata una unica impresa come beneficiaria del contributo.

5) Descrizione del sistema di consulenza.

a) Definizione e tipologie di consulenza aziendale

Per “consulenza aziendale” si intende l'insieme delle prestazioni tecnico-professionali fornite all'imprenditore agricolo da un soggetto erogatore di servizi di consulenza, selezionato e iscritto nell'apposito elenco regionale, per migliorare il rendimento globale dell'azienda, sulla base di un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti.

Si distinguono due tipologie di consulenza:

- I. La consulenza completa che ha una durata minima di 12 mesi;
- II. La consulenza parziale che ha una durata minima di 4 mesi e massima di 8 mesi.

Le due tipologie di consulenza si distinguono, oltre che per la diversa durata, anche per l'ampiezza del contenuto (vedi successiva lett. b), per le modalità di erogazione del servizio (vedi successiva lett. c) e per i massimali di spesa ammessa (vedi successivo punto 8).

b) Contenuto della consulenza

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 20 e 24, ed in relazione alle deliberazioni della Giunta regionale che annualmente aggiornano il regime di Condizionalità (redatte secondo le disposizioni del Ministero per le politiche agricole), il servizio di consulenza agli imprenditori agricoli copre obbligatoriamente, in relazione all'indirizzo produttivo dell'azienda, almeno:

- I. i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni (articoli 4 e 5 e allegato II al reg. (CE) n. 73/09). In relazione alla tipologia aziendale, la consulenza sarà quindi, in particolare, riferita ai seguenti aspetti:

I.A. Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO)

- ambiente;
- sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
- igiene e sanità pubblica e salute degli animali – benessere degli animali;
- per il settore forestale si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale ai sensi dei RDL n. 3267/30.12.1923 e RDL n. 1126/16.5.1926.

- I.B. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)
- norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
 - interventi selvicolturali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2610/X del 11/06/1997, in applicazione della LR 7 agosto 1986, n. 44;
- II. i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.
- III. i contenuti minimi della consulenza, di cui ai precedenti punti I e II, devono essere integrati con prestazioni tecniche e professionali relative agli aspetti gestionali di seguito descritti:
- miglioramento delle scelte tecniche, colturali, di conduzione e di difesa delle colture e/o degli allevamenti zootecnici;
 - ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali;
 - adeguamento gestionale e strutturale delle attività aziendali, con particolare riferimento alle zone ambientali sensibili;
 - introduzione di tecniche innovative di produzione;
 - trasformazione, commercializzazione dei prodotti aziendali;
 - supporto alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità;
 - risparmio e produzione di energia in azienda, soprattutto da fonti rinnovabili;
 - tecnologie di informazione e comunicazione;
 - integrazione del reddito aziendale tramite la produzione di beni e servizi non agricoli (diversificazione);
 - bio-sicurezza.

Nel caso di consulenza completa, le prestazioni tecniche e professionali relative agli aspetti gestionali devono interessare almeno due degli ambiti di cui all'elenco del sottoparagrafo III; nel caso di consulenza parziale, tali prestazioni devono interessare almeno uno degli ambiti indicati nel suddetto paragrafo III, a seconda delle necessità aziendali.

c) Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di consulenza aziendale implica la stipula di un contratto tra l'organismo erogatore e il beneficiario che riporti almeno:

- la tipologia della consulenza: completa o parziale;
- la data di inizio e le tempistiche della consulenza;
- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio da erogare;
- il costo del servizio (stimato, nel caso di proposta di contratto) e le modalità di pagamento.

Nel caso di consulenza completa devono essere garantite almeno 4 visite aziendali, corredate da relativi resoconti della visita; nel caso di consulenza parziale devono essere garantite almeno 2 visite aziendali, corredate da relativi resoconti della visita.

d) Soggetti erogatori dei servizi di consulenza

I servizi di consulenza aziendale, per poter fruire del sostegno, devono essere erogati da organismi privati¹⁹, dovranno avere almeno una sede operativa nel territorio valdostano (che non è requisito

¹⁹ Sono esclusi tutti gli Enti, Società, e Fondazioni la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della

di accesso alla selezione degli enti erogatori), in possesso dei requisiti minimi di idoneità e iscritti nell'apposito elenco regionale.

I requisiti minimi di idoneità attengono a:

- Disponibilità di personale qualificato.

L'organismo erogatore richiedente il riconoscimento deve dimostrare l'esistenza di un nucleo minimo di base formato da almeno 2 tecnici qualificati: dipendenti o soci o associati²⁰, anche in forma temporanea, di cui uno assume il ruolo di responsabile dell'erogazione dei servizi di consulenza. L'organismo erogatore deve inoltre dimostrare di disporre, anche attraverso personale tecnico convenzionato, le professionalità necessarie per coprire i campi di consulenza aziendale agricola descritti al punto 5) lettera b) sottoparagrafi I e II e gli aspetti gestionali elencati al sottoparagrafo III nei quali intende svolgere attività di consulenza.

Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; peraltro, in relazione alle attività consultive svolte in materie diverse da quelle riservate ai membri di Collegi e Ordini, la qualifica del personale dedicato a tali attività verrà valutata sulla base di specifici percorsi formativi e dell'esperienza maturata.

- Disponibilità ed adeguatezza di mezzi tecnici ed amministrativi.

L'organismo erogatore del servizio di consulenza deve dimostrare di possedere e/o di potersi avvalere di strutture tecniche, logistiche e amministrative atte a fornire un valido servizio di consulenza aziendale sul territorio valdostano.

- Esperienza, affidabilità e competenza nella prestazione di consulenze.

L'esperienza, l'affidabilità e la competenza degli organismi erogatori in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) del Reg (CE) 1698/05 sono valutate sulla base del numero delle aziende assistite e/o delle prestazioni fornite nel quinquennio precedente.

Nel caso in cui il soggetto erogatore sia di nuova costituzione, al fine di garantire comunque pari opportunità nell'accesso a questo servizio da parte di tutti gli operatori, l'esperienza, l'affidabilità e la competenza nelle prestazioni di consulenza saranno valutate sulla base di quanto maturato e dimostrato, nel quinquennio precedente, da ciascun socio, associato, consulente, dipendente o convenzionato del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola richiedente il riconoscimento.

Il soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale, nonché i professionisti e il personale tecnico coinvolti nella prestazione, non devono trovarsi in situazione di incompatibilità quali:

- svolgimento di attività nel primo pilastro della PAC inerenti le domande di aiuto e di pagamento del I pilastro;
- partecipazione alla gestione dell'erogazione dei finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale;
- esecuzione di controlli, certificazioni, in affidamento o direttamente da parte di autorità pubbliche, aventi ad oggetto la condizionalità e la sicurezza sul lavoro;

metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (cfr. art. 3 comma 26 D.Lgs. n. 163/2006, riportante la definizione di "organismo di diritto pubblico"), ad eccezione degli enti e delle fondazioni il cui consiglio di amministrazione è formato in maggioranza da ordini professionali.

²⁰ Sono pertanto esclusi i liberi professionisti che operano sul mercato singolarmente; tale fattispecie non soddisfa la definizione di "organismo" richiesta al punto 5.3.1.1.4. dell'Allegato II al Reg.(CE) 1974/06 che reca la dicitura "procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza".

- produzione e fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fitofarmaci, concimi, macchine agricole ed attrezzature, animali da allevamento, ecc.);
- svolgimento di attività in qualità di titolare, socio, dipendente o coadiuvante dell'azienda in favore della quale presta il servizio di consulenza.

e) Procedure di riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale

Le procedure di riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale sono definite con apposita Deliberazione della Giunta regionale che, sulla base dei principi stabiliti nella presente scheda, dettaglia i requisiti minimi di idoneità, le condizioni di incompatibilità, i criteri e le modalità di verifica e valutazione. Per la valutazione dell'esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenze potranno essere stabiliti punteggi minimi che l'organismo richiedente l'iscrizione deve raggiungere per essere inserito nell'elenco.

La Regione provvede all'istituzione di apposito elenco regionale per l'iscrizione degli organismi di consulenza risultati idonei.

6) *Condizioni di ammissibilità e procedure per l'erogazione dell'aiuto*

Per poter beneficiare dell'aiuto, gli imprenditori agricoli e forestali devono ricorrere a organismi di consulenza aziendale riconosciuti e iscritti nell'apposito elenco regionale.

La consulenza deve coprire almeno i contenuti riportati al punto 5) lettera b).

Il beneficiario presenta all'Ufficio regionale responsabile dell'attuazione della misura la domanda di aiuto alla quale deve essere allegata la proposta di contratto di consulenza, redatta secondo le indicazioni riportate al punto 5) lettera c).

L'Ufficio regionale che riceve la domanda, effettuata l'istruttoria, rilascia il nulla-osta alla concessione dell'aiuto.

L'imprenditore agricolo, ricevuta la consulenza, presenta all'Ufficio regionale, il contratto di consulenza sottoscritto dalle parti, la/e fattura/e quietanzata/e rilasciata/e dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza unitamente ad un riepilogo dell'attività svolta, comprendente l'indicazione del numero di visite in azienda, documentazione prodotta e sintesi dei risultati raggiunti.

Ricevuta la documentazione ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, è avviata la procedura di liquidazione.

7) *Collegamenti con altre misure*

La misura in esame ha una valenza trasversale in quanto i servizi di consulenza possono contribuire, attraverso una migliore organizzazione aziendale e una razionalizzazione delle risorse a disposizione, al raggiungimento di obiettivi specifici di altre misure. Tale coerenza si esplica non solo nell'ambito dell'Asse I, ma è potenzialmente rivolta al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, all'incentivazione della diversificazione in un'ottica di agricoltura multifunzionale.

La misura in esame è altrettanto correlata con misure attivate come Aiuti di Stato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta pertinenti gli investimenti per il potenziale umano e fisico nelle aziende agricole.

8) *Tipologia e intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale.

Nel caso di consulenza completa (di durata maggiore o uguale a 12 mesi), l'importo massimo di spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.875 euro per consulenza. La percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile è pari a 80%, corrispondente ad un importo massimo di contributo di 1.500 euro. Nel caso in cui i beneficiari sono aziende forestali, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CE) n. 1998/06 (*de minimis*).

Nel caso di consulenza parziale (di durata compresa tra 4 e 8 mesi), l'importo massimo di spesa ammessa a finanziamento, per consulenza, è proporzionato alla durata della consulenza e calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{importo ammissibile per la consulenza parziale} = \frac{1.875}{12} \times \text{durata in mesi della consulenza parziale}$$

Anche nel caso di consulenza parziale, la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile è pari a 80%.

A titolo di esempio, in caso di consulenza parziale di durata di 4 mesi, l'importo massimo ammissibile risulterà pari a 625 euro, mentre il contributo massimo totale risulterà pari a 500 euro.

All'imprenditore agricolo potranno essere pagate al massimo due consulenze (siano esse parziali o complete) per l'intero periodo, a condizione che le stesse avvengano in anni diversi, senza alcuna sovrapposizione nei periodi di prestazione delle attività e nei contenuti. Per essere ammesse all'aiuto le consulenze complete e parziali devono obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2013; pertanto, le rispettive domande di aiuto, per essere accettate, dovranno essere presentate entro termini congrui per permettere lo svolgimento completo della prestazione.

A titolo di esempio: per consulenza completa di 12 mesi, termine ultimo per la presentazione della domanda 31/12/2012; per consulenza parziale di 8 mesi, termine ultimo per la presentazione della domanda 30/04/2013.

9) Quadro finanziario complessivo

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 1,25 Meuro

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 1 Meuro

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 0,44 Meuro

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

10) Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2011-13
di realizzazione	Numero di imprese agricole che hanno beneficiato dei servizi di consulenza	300 (*)
di risultato	Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie (M€)	0,088
di impatto	Produttività del lavoro (€/UL) (**)	800

(*) – Si stima che, nel biennio 2011-2013, i beneficiari potrebbero essere circa 300, e che gli stessi potrebbero sottoscrivere al massimo due contratti di consulenza.

(**) – Questo indicatore può essere valutato solo in combinazione con la Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori